

Allegato 1E

Rep. n.

Prot. n. 00

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI VILLAVERLA

CONTRATTO D'APPALTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2012-2013.

L'anno , addì del mese di n, in Comune di Villaverla e nella Casa Comunale, avanti a me dott. Emanuele Gaetano, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

1) Saccardo Franco, nato a Villaverla il 20/02/1957, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario, domiciliato per la carica in Villaverla e legale rappresentante del Comune di Villaverla in virtù di provvedimento di nomina del Commissario Prefettizio n. 1/2011 del 23/06/2011, c.f. 00241700244;

E

2), nato a , domiciliato per la carica presso la sede della ditta , il quale interviene in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante del la cui sede legale , e p.i. dichiarati , d'ora in poi denominato "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMESSO CHE

- con determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. del è stato indetto un bando - disciplinare di gara cottimo fiduciario per l'appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2012/2013;

- con determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. , a seguito della verifica del possesso dei requisiti, detto servizio è stato aggiudicato in via definitiva al per l'anno scolastico 2012/2013

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. La stazione appaltante dà e concede all'appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2012/2013, CIG 4298514DF4, che dovrà svolgersi indicativamente secondo gli orari ed i percorsi riportati nell'allegato A) del Capitolato d'Appalto, di cui al successivo punto 2 del presente articolo.

2. L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità previste dalla normativa vigente, contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che, deposita-

to presso l'ufficio di Segreteria le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO.

1. La durata del presente appalto è di un anno scolastico, con inizio il primo giorno dell'anno scolastico 2012/2013 e fino alla conclusione dello stesso.

2. I giorni di effettiva esecuzione del contratto sono quelli corrispondenti al calendario scolastico.

ART. 3. VALORE DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E TRACCIABILITA'

DEI PAGAMENTI

1. La Stazione appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € (/00), che costituisce il valore del presente contratto, oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € (euro /00).

2. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Villaverla. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Appaltatore.

3. Alla fine di ogni mese l'appaltatore provvederà alla fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate, ed il pagamento dei corrispettivi è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture mensili riscontrate regolari. Il termine si intende rispettato con la consegna al Tesoriere incaricato dalla stazione appaltante del mandato di pagamento. Potranno essere richieste all'appaltatore

fatturazioni separate per tipologia dei servizi erogati.

4. Nei prezzi contrattuali stabiliti sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente contratto e, in particolare:

a) tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie (carburante, olio, gomme, assicurazioni, manutenzioni e pulizia in genere ecc.);

b) le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;

c) le retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;

d) tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;

e) l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione.

5. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. L'appaltatore ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato: IT90-Q0200811802000015689598 e precisato che la persona delegata ad operare su di esso è il Signor Della Valle Willy Rodolfo, codi-

ce fiscale DLLWLY49C25L840P.

6. L'Appaltatore deve completare le fatture relative al presente contratto con gli estremi del contratto, con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente appalto, con il numero dell'impegno di spesa e con il CIG.

7. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Villaverla Unicredit Banca s.p.a. che, saranno accreditati, ai sensi della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sul conto corrente dedicato sopra citato.

ART. 4. SERVIZI SUPPLEMENTARI

1. Sono compresi nel servizio oggetto del presente contratto n. 8 (otto) viaggi della durata di mezza giornata ciascuno, a titolo di servizi straordinari, quali gite scolastiche, viaggi di informazione culturale e/o viaggi per manifestazioni sportive.

ART. 5. QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore si impegna a garantire la qualità del servizio anche attraverso la presenza, durante ciascun turno di lavoro, di un numero di autisti e di automezzi adeguato alle esigenze operative.

2. Eventuali carenze quantitative (numero di addetti o di automezzi) e qualitative rilevate da tecnici comunali preposti al controllo saranno segnalate per iscritto all'appaltatore che dovrà provvedere ad integrazioni e/o sostituzioni.

3. L'appaltatore si impegna a richiamare e, su richiesta della stazione appaltante, a sostituire i dipendenti che non mantenessero un contegno corretto e riguardoso nei confronti degli utenti o usassero un linguaggio riprovevole.

4. L'appaltatore deve rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada.

ART. 6 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

1. le parti danno atto che gli automezzi idonei che saranno utilizzati dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio sono quelli di seguito elencati:

ART. 7. CLASSIFICAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Le funzioni di cui al presente contratto sono classificate tra i servizi pubblici essenziali.

2. La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

3. L'appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della normativa vigente.

4. Qualora l'appaltatore agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, in sede di esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 8 ovvero alla risoluzione del contratto.

ART. 8. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Nel caso di singole inadempienze contrattuali (ad esempio interruzione del servizio, ritardi nello svolgimento del servizio, ripetute violazioni del codice della strada) la stazione appaltante applica una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza.

2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale in caso di recidiva nell'inadempimento contrattuale; il contratto sarà risolto altresì in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti. Sono fatti salvi gli eventuali danni cagionati alla stazione appaltante dallo scioglimento anticipato del presente contratto.

3. Le sanzioni di cui al punto 1. e 2. del presente articolo sono applicate previa contestazione (mediante raccomandata A.R. inviata all'appaltatore) dell'inadempienza rilevata ed analisi delle controdeduzioni da far pervenire entro i successivi cinque giorni. In ogni caso la prestazione non effettuata od irregolarmente effettuata non sarà pagata.

ART. 9. FORO COMPETENTE.

1. Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di Vicenza.

ART. 10. GARANZIE ASSICURATIVE.

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla

stazione appaltante o a terzi, a cose o alle persone, è senza riserve ed eccezioni a carico dell'appaltatore.

2. L'appaltatore garantisce la stazione appaltante da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso la stazione appaltante ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e penale.

3. L'appaltatore, a copertura dei rischi di cui sopra, ha stipulato con la compagnia di assicurazione Toro Assicurazioni, agenzia di Thiene, una polizza assicurativa RCT per danni a persone e cose con massimale per sinistro di € 10.000.000,00

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € rilasciata dalla Compagnia di agenzia di , pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ridotto del 50% in quanto impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni EN ISO 9001:08 . Detta garanzia, nella quale sono riportati l'oggetto dell'appalto, l'importo di aggiudicazione, il numero di determina di aggiudicazione, la scadenza del contratto e la clausola di escussione a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante, sarà svincolata a termini di legge.

2. L'appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima fino al valore originario nel termine di 15 (quindici) giorni, qualora

la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, a pena di nullità.

2. È vietato il subappalto, in tutto o in parte, del presente contratto.

ART. 13. PERSONALE DEL FORNITORE.

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del capitolato l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio che presterà la propria opera nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dalle condizioni di idoneità al servizio richiesto del proprio personale.

3. E' onere dell'appaltatore:

a) fornire alla stazione appaltante l'organigramma del personale e tenere aggiornato un elenco nominativo del personale adetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. L'appaltatore dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate - qualifica di lavoro - ore di lavoro prestate ritenuto valido per il cor-

retto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente

b) la promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazioni di scioperi e vertenze sindacali . La stazione appaltante avrà la possibilità di impartire direttive all'appaltatore in ordine allo svolgimento del servizio. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni ed inoltre, il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

ART. 14. ELEZIONE DI DOMICILIO.

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede municipale.

ART. 15. SPESE DEL CONTRATTO.

1. Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc., fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune, sono a carico della ditta appaltatrice.

2. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 131/86 e successive modi-

fiche ed integrazioni.

ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali dell'Appaltatore o di altri soggetti conosciuti in relazione all'espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso gli uffici comunali ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'impossibilità di stipulazione del presente contratto e di gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali.

Del presente contratto ho dato lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono alle o () in segno di completa e fedele espressione della loro volontà. Redatto da persona di mia fiducia ma per mia cura, si compone di numero 11 (undici) facciate interamente scritte e n. 8 (otto) righe fin qui della dodicesima facciata escluse le firme.

Il Responsabile del Settore

L'Appaltatore

Il Segretario comunale rogante
